

N. 00835/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2013, proposto da:

Roberto Daneluzzi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lena, domiciliato,

ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria di questo T.A.R.;

contro

Comune Di Gruaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Igor Visentin, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria di questo T.A.R.;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 4.4.2013 n. 6323-2428 di diniego rilascio permesso di costruire.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Gruaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuta, preliminarmente, infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del comune, che ha eccepito la mancata notifica dello stesso al terzo proprietario confinante; non potendo rivestire, quest'ultimo, la qualità di controinteressato, considerato che viene impugnato un provvedimento negativo e che il medesimo soggetto non può ricevere alcun pregiudizio immediato dall'invocata pronuncia di annullamento del diniego di permesso di costruire, essendo egli, peraltro, titolare di un fondo inedificato;

Premesso, nel merito, che l'intervento in questione risulta progettato ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 14/09, come modificata dalla successiva L.r. n. 13/2011;

che il Comune di Gruaro ha negato il permesso di costruire richiamando il comma 5 dell'art. 11 delle n.t.a. del p.r.g., che prevede che l'edificazione in aderenza al confine di proprietà, nel caso in cui il lotto sia inedificato, deve essere, mediante specifico atto, preventivamente consentita dal confinante; atto di consenso mancante nel caso di specie;

che, in particolare, il Comune di Gruaro, nel motivare il diniego, ha ritenuto che la valenza derogatoria della normativa sul Piano Casa nei confronti delle disposizioni locali in materia urbanistico - edilizia, sia limitata alle disposizioni in materia di distanze e non alle altre norme contenute nel regolamento

comunale e nelle n.t.a.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, la L.r. n. 14/09 opera "in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali";

Ritenuto che l'ampia locuzione usata dal legislatore include tutti i contenuti territoriali, urbanistici ed edilizi degli atti di pianificazione di ogni livello, con la sola esclusione, in quanto estranei al campo applicativo della L.r. n. 14/2009, dei contenuti ambientali o paesaggistici;

che la legge citata, dunque, consente di derogare, non solo alle norme sulle distanze (diverse da quelle di fonte statale), ma anche a tutte le altre previsioni poste da fonti locali in materia urbanistico-edilizia, ivi comprese, quindi, le previsioni, come quella di specie, che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino;

Considerato, infine, che non è in questione il rispetto delle distanze tra fabbricati di cui all'art. 873 c.c. e al D.M. 1444/68, in quanto, nel caso di specie, il fondo confinante è inedificato;

che, di conseguenza, il diniego impugnato, nella parte in cui condiziona il rilascio del titolo abilitativo alla produzione di un atto di consenso del proprietario confinante, sulla base del comma 5 dell'art. 11 delle n.t.a. del p.r.g., risulta illegittimo per contrasto con la speciale disciplina derogatoria introdotta dalla normativa sul "Piano Casa";

per detti motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013
con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)